

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

n. 18

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 9 maggio 2023)

### INDICE

GASPARRI: su un'intervista del magistrato Roberto Pennisi a "Il Giornale" (4-00292) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 245
SALVITTI: sulla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni (Roma) (4-00367) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	247
STEFANI: sul mantenimento in vigore degli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie già formati (4-00341) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	250

---

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 7 marzo 2023 è stata pubblicata da "Il Giornale" un'intervista al magistrato Roberto Pennisi, già pubblico ministero presso la Procura nazionale antimafia, in riferimento all'inchiesta "Aemilia" e ai rapporti tra politica e cosche;

sulla vicenda l'interrogante aveva presentato nella XVIII Legislatura l'atto di sindacato ispettivo 4-04023, riguardante le fasi di indagine e del maxi processo, al quale non aveva mai ricevuto risposta;

risulta all'interrogante che in data 21 settembre 2020, la DDA di Bologna produsse ed inviò al gabinetto del Ministro, a firma del sostituto procuratore Beatrice Ronchi, la relazione utile ai fini della risposta scritta alla citata interrogazione, che però non fu mai utilizzata;

risulta altresì che la Procura generale della Corte di cassazione, in data 14 settembre 2020, chiese ed ottenne dalla Procura nazionale antimafia la relazione a firma del pubblico ministero Roberto Pennisi, a suo tempo distaccato dalla Procura nazionale antimafia a supporto della DDA di Bologna, per occuparsi specificatamente dei rapporti tra politica e mafia calabrese nella inchiesta "Aemilia";

nella sua intervista Pennisi conferma che la relazione non fu utilizzata, come richiesto dall'interrogante, in risposta alla citata interrogazione;

nell'articolo de "Il Giornale" si legge che agli atti dell'indagine c'era una informativa dei servizi segreti, trasmessa poi dai Carabinieri, in cui emerge che "erano coinvolti vari esponenti del Partito democratico reggiano";

l'inchiesta citata ha visto invece due esponenti di Forza Italia, Giuseppe Pagliani e Giovanni Paolo Bernini, vittime di quello che l'interrogante ritiene un caso di accanimento giudiziario, poi terminato con il totale proscioglimento per entrambi;

nella sua intervista Pennisi dice apertamente che nell'informativa dei servizi segreti "di spunti ce n'erano tanti, con nomi e cognomi" in riferi-

mento al PD, ma che furono indagati soltanto Pagliani e Bernini, ribadendo che per Bernini "non c'erano gli elementi per chiedere la custodia in carcere. Mai e poi mai", aggiungendo poi che "andava stralciata l'indagine, approfondita la posizione di altri indagati o indagabili per concorso esterno in associazione mafiosa, invece non si fece nulla";

il capo del *pool* dei magistrati che condusse l'inchiesta "Aemilia" e successivamente la pubblica accusa nel maxi processo, il pubblico ministero Marco Mescolini, è stato allontanato *sine die* dall'intera regione Emilia-Romagna, con il voto unanime dell'assemblea plenaria del CSM, per incompatibilità ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se conosca le motivazioni per cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo non ottenne alcuna risposta dal precedente Governo;

se non ritenga di utilizzare, in risposta alla presente interrogazione, la documentazione citata dall'interrogante e dal pubblico ministero Pennisi, prodotta dalla DDA di Bologna e dalla Procura nazionale antimafia.

(4-00292)

(8 marzo 2023)

RISPOSTA. - Va in primo luogo chiarito che, così come evidenziato dalla Direzione generale magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Ministero nella nota estesa il 6 aprile 2023, la relazione del dottor Pennisi "è stata trasmessa in data 3 aprile 2023 al procuratore nazionale antimafia". Al riguardo si precisa che, in merito alle vicende verificatesi nell'ambito delle investigazioni concernenti l'operazione "Aemilia", è stata avviata dal Ministero un'attività conoscitiva di natura ispettiva, che al momento risulta ancora coperta da segreto.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(8 maggio 2023)

SALVITTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Tribunale ordinario di Velletri (Roma), con nota prot. n. 1775 del 20 marzo 2023 inviata al presidente della Corte di appello di Roma e al capo degli ispettori del Ministero della giustizia, ha trasmesso la richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni per gravi e plurime criticità nei servizi amministrativi;

gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, essendo strutture periferiche e di prossimità che rappresentano per la collettività la giustizia più vicina e immediata rafforzando il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali;

l'ufficio del giudice di pace di Segni ha competenza sul territorio dei comuni di Artena, Carpineto romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone con un bacino di circa 59.000 abitanti e la sua soppressione priverebbe del servizio di giustizia un'utenza considerevole creando un disservizio non solo ai cittadini che dovranno recarsi presso altri uffici giudiziari, ma anche agli addetti ai lavori (avvocati, personale amministrativo e giudiziario);

occorre rilevare che le iniziative intraprese fino a oggi dagli enti locali interessati e in particolare dal Comune di Segni per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace non sono state ritenute sufficienti dal presidente del Tribunale di Velletri che con la suddetta nota ne ha annunciato la prossima chiusura; è necessario pertanto che venga messo in atto un intervento risolutivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario adottare provvedimenti, favorendo il coordinamento tra gli enti locali interessati e il tribunale competente, tesi a garantire il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Segni al fine dell'idoneo espletamento del servizio di questo presidio di giustizia.

(4-00367)

(13 aprile 2023)

RISPOSTA. - In occasione della revisione della geografia giudiziaria realizzata in seguito alla delega conferita con la legge n. 148 del 2011 mediante l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014, l'opera di razionalizzazione degli uffici del giudice di pace nel circondario di Velletri, ove si rilevava la presenza di 6 presidi, si è concretizzata nella soppressione di tutte le sedi non circondariali (Albano laziale, Anzio, Frascati, Genzano di Roma e Segni), le cui competenze sono state attri-

buite alla sede di Velletri. Il decreto legislativo n. 156, all'art. 3, prevedeva tuttavia la facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento o il ripristino del presidio giudiziario, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che deve essere messo a disposizione dagli enti locali, rimanendo a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo.

Con i decreti ministeriali attuativi (7 marzo 2014, 10 novembre 2014 e 27 maggio 2016), valutata la corrispondenza dell'istanza presentata dagli enti locali interessati ai requisiti di legge previsti, si è provveduto all'individuazione degli uffici del giudice di pace mantenuti o ripristinati con oneri a carico degli enti locali richiedenti. L'ufficio del giudice di pace di Segni, inizialmente soppresso per effetto del decreto legislativo n. 156 del 2012, è stato inserito nell'elenco delle sedi ripristinate previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2016. Per effetto di questo provvedimento l'ufficio dal 2 gennaio 2017 ha ripreso l'attività giudiziaria secondo il nuovo assetto gestionale con competenza sui comuni di Artena, Carpineto romano, Colferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone (per una popolazione complessiva di circa 69.000 abitanti). Di conseguenza, allo stato, nell'ambito del circondario di Velletri risultano operativi due uffici del giudice di pace: quello della sede circondariale di Velletri, a gestione interamente statale, e quello di Segni, mantenuto con oneri a carico degli enti locali.

Di recente, il presidente del tribunale di Velletri ha trasmesso al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero una nota contenente la richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni a cagione delle gravi e plurime criticità dei servizi amministrativi rilevate, nota corredata dalla documentazione utile. Il Dipartimento, al quale spettano le valutazioni in merito all'avvio dell'istruttoria per l'eventuale adozione del provvedimento di chiusura della sede mantenuta o ripristinata con oneri a carico degli enti locali, non ha ancora avviato la relativa istruttoria.

In particolare, nella nota il presidente del tribunale di Velletri ha riportato l'esito della recente ispezione ministeriale, dalla quale sono emerse le gravi criticità dei servizi amministrativi nell'ufficio di Segni, che hanno dato luogo a numerose prescrizioni non evase nei termini fissati dagli ispettori. Peraltro, il presidente del tribunale di Velletri ha dato atto dell'inadeguatezza dell'apporto di personale amministrativo a carico degli enti locali, nonostante gli obblighi assunti dagli stessi ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo n. 156 e il coordinamento tecnico gestionale affidato al Comune di Segni, e ha ritenuto che ciò potesse mettere a serio rischio la funzionalità del servizio giustizia.

È inoltre pervenuta la nota estesa in data 6 aprile 2023 del presidente della corte d'appello di Roma, nella quale è riportata la missiva dei sindaci degli enti interessati dalla richiesta di chiusura dell'ufficio. I sindaci hanno manifestato il loro disappunto riguardo alla richiesta, sottolineando che le criticità rilevate nel corso dell'ispezione ministeriale sono state determinate da vicende sopravvenute e imprevedibili del tutto estranee alla volontà degli amministratori locali e che queste criticità sono comunque state superate una volta stabilizzata l'organizzazione con le nuove unità in servizio presso l'ufficio.

Ciò posto, si deve rilevare che, per effetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 156, gli enti locali devono assicurare la funzionalità e l'operatività degli uffici del giudice di pace mantenuti o ripristinati in piena autonomia e senza soluzione di continuità, gravando su di loro gli oneri gestionali dell'ufficio e provvedendo all'assegnazione di locali e di beni strumentali, nonché di unità di personale amministrativo in misura congrua e adeguata a garantire il necessario supporto all'attività giurisdizionale. Queste considerazioni devono essere integrate alla luce delle prerogative spettanti al presidente del tribunale, in seguito alla riforma della magistratura ordinaria, realizzata con la legge n. 57 del 2016, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", e con il successivo decreto legislativo n. 116 del 2017 di attuazione della delega.

Particolare attenzione va rivolta all'art. 5, comma 1, della legge n. 57 del 2016 (rubricato "coordinamento dell'ufficio del giudice di pace"), che dispone: "l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo", e all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017 (rubricato "coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace"), che prevede che: "il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario". Ne emerge che, fermo restando il diverso regime giuridico del personale assegnato dagli enti locali agli uffici del giudice di pace mantenuti o ripristinati, il presidente del tribunale deve valutare ogni aspetto relativo al funzionamento degli uffici operanti nel relativo circondario, segnalando le eventuali criticità e i persistenti disservizi amministrativi derivanti da un'inadeguata gestione da parte degli enti locali responsabili.

In questo senso, risultano rilevanti ai fini delle determinazioni del Dipartimento gli elementi conoscitivi rappresentate e le valutazioni formulate dai referenti distrettuali e circondariali competenti, mediante i quali viene operato un costante monitoraggio sul funzionamento degli uffici del giudice di pace mantenuti o ripristinati e in particolare sul rispetto da parte degli enti

locali responsabili degli impegni assunti. In considerazione di quanto evidenziato dai responsabili distrettuali e circondariali, possono poi essere adottate dal Dipartimento le iniziative ritenute idonee per la soluzione delle problematiche rilevate in merito all'efficienza del servizio giustizia e, ove ritenuto opportuno, anche avviare la procedura diretta all'esclusione dell'ufficio dall'elenco delle sedi mantenute o ripristinate.

Pertanto, con specifico riferimento alla richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni, sulla base degli elementi critici sollevati dal presidente del tribunale di Velletri, da leggere anche alla luce delle successive osservazioni formulate dagli enti locali interessati, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi procederà all'esame e all'eventuale approfondimento istruttorio sullo stato dei servizi giudiziari al fine di valutare le opportune iniziative da intraprendere al riguardo.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(8 maggio 2023)

---

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la “riforma Cartabia”, tra i vari cambiamenti, ha introdotto i criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai vari tribunali. La norma avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 giugno 2023; tuttavia, in sede di conversione del disegno di legge di bilancio, l'entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al 31 marzo 2023;

la gran parte degli attuali delegati alle vendite si vedrà preclusa l'attività, in ragione di una situazione a dir poco paradossale: infatti i nuovi criteri per la nomina sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. Nello specifico occorre: 1) aver svolto almeno 10 incarichi nel quinquennio precedente, 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive; la grande criticità è rappresentata dal fatto che non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata e i corsi specifici in tema di procedure esecutive devono rispettare delle linee guida stabilite dalla Scuola superiore della magistratura che tuttavia, ad oggi, non le ha emanate;

in sintesi, potrà presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che avrà ottenuto almeno 10 deleghe alle

vendite giudiziarie nel quinquennio precedente (quindi, dato che le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023, si parla di 10 incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2023). Ciò comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che si vedrebbero sostanzialmente precluso l'accesso agli elenchi;

giova poi di ricordare che durante il periodo pandemico le esecuzioni immobiliari sono state sospese per ovvi motivi, e quindi il quinquennio di riferimento comprende un lungo periodo di fatto privo di attività professionale;

allo stato attuale, quindi, un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie verrà escluso dai nuovi elenchi a vantaggio dei pochi che hanno già ricevuto almeno 10 incarichi o di chi attesterà di aver frequentato corsi specifici che, tuttavia, stante l'assenza delle linee guida della Scuola superiore della magistratura, non possono per certo rispettare il criterio stabilito dall'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

fino a che non si consentirà di soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l'iscrizione negli elenchi, appare illogico e oltremodo limitativo cancellare *de plano* i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi "favoriti"; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola superiore della magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previste dal comma 8 dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, non reputi opportuno applicare i previgenti criteri di nomina e mantenere in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.

(4-00341)

(28 marzo 2023)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimen-

ti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", ha modificato all'art. 4, comma 11, lett. c), l'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Con tale modifica sono stati dettati i requisiti per l'iscrizione negli elenchi istituiti presso ogni tribunale (tenuti dal presidente dell'ufficio giudiziario e formati da un comitato da lui presieduto) dei professionisti da delegare alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis del codice ed è stata eliminata la previgente disposizione che affidava ad un decreto del Ministro, mai adottato, l'individuazione degli obblighi di formazione al fine di ottenere, e di mantenere, l'iscrizione nei medesimi elenchi, nonché il contenuto e le modalità delle domande.

I requisiti che comprovano la specifica competenza tecnica ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono, anche alternativamente: l'aver svolto non meno di 10 incarichi nel quinquennio precedente senza avere ricevuto provvedimenti di revoca per mancato rispetto dei termini delle deleghe ottenute nello stesso periodo; il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; l'aver partecipato in modo proficuo e continuativo alle scuole o ai corsi di alta formazione meglio descritti nella disposizione sullo specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e avere superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. L'entrata in vigore della disposizione, originariamente fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall'art. 35, comma 1, del citato decreto legislativo n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Va altresì precisato che, in seguito all'ordine del giorno 9/00888/017 approvato nella seduta della Camera dei deputati del 23 febbraio 2023 nell'ambito dei lavori di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", il Governo ha assunto l'impegno di "valutare l'opportunità di prorogare i tempi di apertura degli elenchi da parte dei tribunali fino al 31 dicembre 2023 ovvero per il tempo necessario perché possano essere completati le scuole e i corsi di alta formazione propedeutici all'iscrizione negli elenchi stessi, prevedendo altresì un'interpretazione estensiva della nuova disposizione di cui all'art. 179-ter (...), che includa nelle esperienze professionali pregresse quella di custode giudiziario, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei fori dove l'istituto della delega è entrato in pieno regime tardivamente".

Si segnala inoltre che in data 18 aprile 2023 la scuola superiore della magistratura ha adottato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei menzionati corsi di formazione e di aggiornamento, circostanza che rende attualmente possibile lo svolgimento dell'attività formativa necessaria per ottenere l'iscrizione nell'elenco quale criterio alternativo a quello dei 10 incarichi in 5 anni.

In definitiva, non sono al momento allo studio ipotesi di modifica della norma, considerato che le problematiche collegate alla non operatività degli elenchi previsti dalle nuove disposizioni possono essere risolte, fino al primo popolamento dei nuovi elenchi e quindi all'esito della formazione in corso, con l'utilizzo degli elenchi formati dai tribunali secondo la precedente disciplina (utilizzo, peraltro, che risulta essere già in atto in diversi uffici giudiziari).

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(8 maggio 2023)

---